

# ASSICURAZIONE

## "RESPONSABILITA' CIVILE TERZI"

## "RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI"

**Contraente:** **COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO**  
Piazza Pellegrini  
52036 – Pieve Santo Stefano (AR)

**Partita IVA:** 00267800514

Compagnia:

Polizza N°:

**Periodo di efficacia dell'assicurazione:**

- **Effetto dalle ore 24 del:** 31.07.2017
- **Scadenza alle 24 del:** 31.07.2020
- **Prima scadenza successiva:** 31.07.2018
- **Frazionamento:** annuale

**Premio:**

premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
€	€	€
premio di rata	imposte	premio lordo di rata
€	€	€

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI .....	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	5
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	5
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	5
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione .....	5
02.04.	Aggravamento del rischio .....	5
02.05.	Diminuzione del rischio .....	5
02.06.	Regolazione del premio .....	5
02.07.	Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	6
02.08.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto.....	6
02.09.	Periodo di assicurazione .....	6
02.10.	Ispezione delle Cose Assicurate.....	6
02.11.	Oneri Fiscali .....	6
02.12.	Foro competente e norme applicabili .....	6
02.13.	Interpretazione del contratto .....	6
02.14.	Rinuncia alla rivalsa .....	7
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO .....	7
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	10
04.01.	Oggetto dell'assicurazione .....	10
04.02.	Estensione territoriale .....	10
04.03.	Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni.....	10
04.04.	Persone considerati "terzi" .....	11
04.05.	Precisazioni della garanzia.....	11
05.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI .....	16
05.01.	Oggetto dell'Assicurazione.....	16
05.02.	Malattie professionali.....	17
06.	CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI.....	17
06.01.	Buona fede INAIL.....	17
07.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – OPERAI.....	18
07.01.	Obblighi in caso di sinistro .....	17
07.02.	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali .....	17
08.	NORME DIVERSE.....	18
08.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	18
08.02.	Clausola broker .....	18
08.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio ....	19
09.	SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE.....	18
09.01.	Sinistri rientranti nella ritenzione .....	20
09.02.	Intervento della Compagnia su sinistri gravi.....	20
09.03.	Sinistri in eccesso alla ritenzione .....	20
10.	Somme assicurate e premi netti annui .....	22

## **01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed in particolare:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- Il rappresentante legale del Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e di personale, i soggetti con contratto di collaborazione, i prestatori di lavoro intermittente (job on call), i lavoratori a tempo parziale (part-time) e a lavoro ripartito (job sharing) e in associazione in partecipazione;
- I prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i parasubordinati, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati.
- Tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i volontari del servizio civile, addetti ai servizi di vigilanza e simili, le famiglie cui il Contraente affida minori a fini assistenziali quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- Gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- Le associazioni di volontariato che collaborino con il Contraente nell'ambito delle attività promosse e/o organizzate dall'ente nonché gli aderenti a tali organizzazioni per la responsabilità civile che possa addebitarsi.

**Broker:** il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la Corsini & Corsini BSI Broker srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Cose:** sia gli oggetti che gli animali;

**Franchigia:** parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

<b>Massimale:</b>	<p>l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.</p> <p>Quando sia previsto un sottolimito di indennizzo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione.</p> <p>Quando il massimale (o sottolimito, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questo rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.</p>
<b>Mercedi:</b>	ammontare delle retribuzioni e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai lavoratori interinali e parasubordinati
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'Assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal contraente alla Società;
<b>Retribuzioni:</b>	la somma delle mercedi e degli stipendi.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
<b>Scoperto:</b>	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Ritenzione</b>	<b>Somma a carico del Contraente/Assicurato per ogni Richiesta di risarcimento. Tale importo non è assicurato dalla Polizza, e pertanto il Limite di Indennizzo e i Sottolimiti di Indennizzo si applicheranno in eccesso.</b>
<b>Stipendi:</b>	ammontare totale delle retribuzioni lorde al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato risultanti dai libri paga corrisposte al personale non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (non INAIL)
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;

## **02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza convenzione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto **dalle ore 24 del 31.07.2017** con copertura dalla stessa data anche se **la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 giorni successivi.**

Il termine di comporto si intende elevato a 60gg per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **02.03. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **02.04. Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Salvo quanto previsto al secondo comma del punto 02.01.

### **02.05. Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **02.06. Regolazione del premio**

Relativamente ed esclusivamente per le garanzie basate su elementi variabili, stabilite nei vari settori della presente convenzione, qualora il premio della presente polizza sia convenuto in base ad elementi variabili, si prende atto che le regolazioni del premio è determinata dalle Norme seguenti.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dai conteggi calcolati come esposto all'art 10 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o di minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, cioè il montante delle retribuzioni corrisposte durante il periodo considerato e quant'altro necessario all'esatta individuazione degli elementi variabili.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi dalla relativa comunicazione da parte della Società, fermo il premio minimo comunque acquisito. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione

dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alla ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie a tale obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**02.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esentato dall'obbligo di dare comunicazione a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**02.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto**

Dopo ogni sinistro e fino al 60<sup>^</sup> giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

**02.09. Periodo di assicurazione**

La presente polizza decorre dalle ore **24.00 del 31.07.2017 e scadrà alle ore 24.00 del 31.07.2020, frazionamento annuale** Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Resta salva la possibilità del contraente di disdettarlo ad ogni annualità senza preavviso, e la facoltà del Contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 6 alla scadenza del contratto, alle condizioni tecniche ed economiche in corso, per consentire l'espletamento della gara

**02.10. Ispezione delle Cose Assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo comunicazione al Broker e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

**02.11. Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**02.12. Foro competente e norme applicabili**

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

**02.13. Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

#### **02.14. Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate,
- i clienti ed i fornitori;
- Associazioni, patronati ed enti in /genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
- Eredi dell' Assicurato;
- Proprietari di locali e/o beni dati all'Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.

#### **03. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Ente nello svolgimento delle sue attività istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, sia diretta che indiretta anche quale committente od organizzatrice, in quanto l'Ente può svolgere la propria attività direttamente od indirettamente, anche avvalendosi di terzi o subappaltatori; compreso quanto previsto dai D.L. n. 81/2008

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile per tutti i casi in cui, a qualsiasi titolo, possa ricadere, od essere reclamata da terzi, verso il Comune di Pieve Santo Stefano, nell'esercizio delle attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Pieve Santo Stefano, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate all'Assicurato, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti verso i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente, tutte svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chiedi l'inserimento in copertura.

Tali società Assicurate sono comunque terze tra di loro e/o nei confronti del Comune di Pieve Santo Stefano.

Resta inteso che in sede di regolazione del premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti di dette società.

I massimali di cui al presente contratto rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.

A titolo puramente indicativo e non limitativo senza alcuna pretesa di esaustività la garanzia comprende le seguenti attività ed i rischi derivanti:

- A) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, faunistiche venatorie e di allevamento di animali.
- B) proprietà/possesso/esercizio di strade anche vicinali, acquedotti, compreso il rischio di erogazione di acqua alterata, fognature, fossi, inceneritori e depuratori, monumenti anche di interesse storico artistico. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione anche quelli da occlusione o rigurgito.
- C) Proprietà/possesso/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente, compresi parchi ed alberi.
- D) Esercizio o proprietà di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali, scuola comunale di musica e teatro) colonie estive, invernali, elioterapiche, campi solari, centri per soggetti diversamente abili e anziani, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente detto servizio. Esercizio del trasporto scolastico, laddove non operante la garanzia RCA, ed anche per la responsabilità civile da committenza qualora il trasporto fosse affidato a terzi, compresa salita e discesa dagli automezzi. E' compreso anche il rischio derivante all'ente per la committenza e/o l'affidamento alla gestione di terzi di ci colonie, campi solari, attività conviviali, ludico sportive etc, nonché centri per disabili, residenze sanitarie, residenze sanitarie assistite.
- E) Esercizio o proprietà di Teatri, Biblioteche, Centri Culturali, ludoteche Musei, Auditori, Case Alberghi, pensionati, Macelli, Canili; compreso il servizio di accalappia cani, mercati, Pensionati.
- F) Esercizio e proprietà di gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici,
- G) Randagismo animale.
- H) Esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, impianti sportivi. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale dei medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.L./A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura.
- I) Servizio esazione tributi, contributi e tasse.
- J) Raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche. La garanzia comprende la gestione ed uso di cassonetti, campane e contenitori vari la cui svuotatura sia direttamente gestita e/o affidata a terzi, in quest'ultimo caso è operante solo per il rischio di committenza.
- K) Proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi.
- L) Proprietà ed uso di biciclette, veicoli a mano e a trazione animale, nonché i mezzi di movimento merci quali muletti transpallet elevatori a forza e qualsiasi mezzo a motore purché non targato.
- M) Committenza dei lavori edili, stradali e fognature eseguite da ditte appaltatrici del Comune.
- N) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà comunale o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato



dalle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, sempre che l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori.

- O) Lavori di manutenzione eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchini edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza.
- P) Mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento dei semafori, cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici.
- Q) Organizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse, compresa la posa in opera, l'uso la manutenzione e la rimozione di addobbi decorazioni alberi natalizie strutture sia pure temporanee, montaggio e smontaggio stands. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi
- R) Operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 04.05 n° 16 inquinamento accidentale.
- S) Attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificatamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge.

L'assicurazione relativamente al punto precedente comprende i danni cagionati:

- a terzi, derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopra descritte. La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla Legge 990/1969 e successive modificazioni.
- Da carico e scarico dei veicoli rimossi.
- Da traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopra indicate, con esclusione comunque dei danni necessari.

- L'assicurazione relativamente a quanto indicato al punto R) non copre i danni: derivanti da circolazione stradale (Legge 990/1969 e successive modificazioni).

- T) Proprietà di cani dati in affidamento a famiglie.
- U) Trasporti sociali, compreso il rischio dell'assistenza domiciliare, a bambini portatori di handicap ed anziani e compresa attività di laboratorio in istituti scolastici e non.
- V) Erogazione di gas metano e gestione di relativi impianti anche se affidata a terzi

L'assicurazione comprende altresì i rischi inerenti alle attività complementari, quali, a titolo esemplificativo senza alcuna pretese di esaustività:

- W) All'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- X) All'impiego di guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà o a l'uso di cani da guardia anche mordaci.
- Y) Alla gestione della mensa, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza

della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

- Z) Alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- AA) Alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato della sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- BB) All'organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative comprese gite.
- CC) All'affido di minori a famiglie, per i danni che i minori stessi potrebbero subire o cagionare con esclusione dei danni alle famiglie affidatarie.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

#### **04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

##### **04.01. Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, nell'espletamento delle attività descritte in polizza.

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di altri dei quali, a vario titolo, si avvalga per svolgere, realizzare, condurre, le attività che istituzionalmente svolge.

L'Assicurazione Responsabilità Civile terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222. e ss.mm.

##### **04.02. Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

##### **04.03. Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni**

Dall'assicurazione sono esclusi solamente i danni:

- a. da furto salvo quanto previsto al punto 04.05 comma 15) seguente.;
- b. di responsabilità civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69 n. 990 e successive modificazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c. Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono però compresi in garanzia i danni derivanti dall'esame radiografico con "raggi gamma" (od altre tecniche in uso) delle saldature sulle tubazioni ed impianti in genere o

da altri analoghi utilizzi di apparecchiature radiografiche fino ad un massimo risarcimento per sinistro/anno di Euro 500.000,00.

- d. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto al punto 04.05 comma 16) seguente.
- e. Da detenzione o impiego di esplosivi.
- f. Da asbesto;
- g. Da campi elettromagnetici;
- h. Derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- i. Alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- j. Derivanti da alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- k. Da gestione diretta di case o istituti di riposo.

Le esclusioni di cui ai punti c), e), f), g), h) devono intendersi valide anche per la garanzia RCO.

#### **04.04. Persone considerati "terzi"**

**Sono considerati terzi rispetto all'assicurato/contraente anche tutti i soggetti dei quali a qualsiasi titolo l'Ente si avvalga, compresi Amministratori, Segretario Comunale, Direttore Generale, ove presente, Dirigenti, funzionari dipendenti. Tali soggetti sono anche considerati terzi tra di loro**

Non sono considerati terzi i dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, per quanto coperto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro che segue. In caso contrario detti dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

#### **04.05. Precisazioni della garanzia**

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:

1. **La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art.2049 C.C.**, per danni cagionati a Terzi da Suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. La garanzia è prestata nei seguenti limiti territoriali: Stati CEE, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,<sup>00</sup> che rimarrà a carico dell'assicurato.
2. **La Responsabilità di tutti gli Amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere** di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri amministratori dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per

sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro.

3. **La Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso**, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la Sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo, ma non restrittivo:
  - attività ricreative/assistenziali/didattiche (inclusi CRAL, circoli aziendali e simili);
  - civili abitazioni/uffici;
  - attività rurali;
  - attività agrituristica ricettiva, venatoria, di ristorazione e sportiva, e di allevamento di animali;
  - attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi;
  - cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, antenne, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto, monumenti anche di interesse storico artistico, arredi urbani, ciminiera ex complesso industriale Buitoni;
  - insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, compresa la posa in opera, con l'intesa che, qualora la manutenzione o la posa in opera, sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella Sua qualità di committente dei lavori.

E' compresa la responsabilità civile derivante da rigurgito e/o occlusione di tubature scarichi e fognature esclusivamente se dovuta a rottura accidentale di tubature, condutture e impianti, nonché la responsabilità civile derivante all'Ente per collasso strutturale o crollo anche parziale, di fabbricati
4. **La Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso**, a qualsiasi titolo o destinazione, di impianti sportivi, maneggi, piscine, piste d'atletica, stadi campeggi e attrezzature di ogni genere compresi parchi e giardini giochi per bambini.
5. **La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.**
6. **La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato** che prestino la loro opera in favore del Contraente;
7. **La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali** compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.
8. **La Responsabilità Civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza**, anche armata e/o cani e animali.
9. **La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche** per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
10. **La Responsabilità Civile derivante da lavori anche edili di installazione**, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.
11. **La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene**

**dei lavoratori**, nonché alle norme di cui al **D.L.vo 81/2008** e successive modifiche anche per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e/o al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere per l'attività da questi svolta a favore dell'Assicurato stesso .

L'garanzia di garanzia è operante anche quando l'attività viene espletata a favore di aziende controllate, collegate o da esso partecipate.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale **COMMITTENTE** di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. D.L. 81/2008 sulla sicurezza nei cantieri.

La presente garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, nonché il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato decreto;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;

L'assicurazione si intende altresì estesa alla responsabilità civile personale che incombe in relazione alle attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per la esecuzione dei lavori relativi alle opere realizzate o commissionate dall'Assicurato, svolte in conformità a quanto previsto citato Decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato o di aziende facenti parte del Gruppo stesso o di aziende controllate, collegate da esso partecipate.

12. **La Responsabilità Civile derivante dalla partecipazione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, convegni e seminari, sagre e feste**, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di Terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni su indicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge, ed ai Terzi espositori. Si prende inoltre atto che la Compagnia rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.

13. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente dalla proprietà e/o esercizio di circoli aziendali e/o sportivi, nonché alla **responsabilità derivante dall'organizzazione di manifestazioni aziendali o sportive**.

14. **La Responsabilità civile derivante da ritiro e consegna delle merci anche presso terzi**. Sono altresì comprese le attività conseguenti al riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito dei fabbricati, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato.

15. **A parziale deroga di quanto previsto all'art 04.03 lett A, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi** da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata, ferma la ritenzione, con uno scoperto del 10% minimo Euro 500,00 e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

16. **A parziale deroga di quanto previsto all'art 04.03 lett E, l'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a contaminazione** dell'aria dell'acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti e condutture. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno minimo Euro 2.500,00, massimo risarcimento fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
17. **La Responsabilità civile derivante dalla gestione ed uso**, anche all'esterno dei complessi utilizzati di **velocipedi e ciclofurgoni** senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
18. Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a **pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.**
19. **La Responsabilità dell'Assicurato nel caso** in cui sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di **aggressione, rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.**
20. **La Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza nell'ambito dell'attività di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline elettriche e di trasformazione con relative condutture sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per esclusive necessità dell'ente;**
21. L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque di danni da furto.
22. La garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto.
23. La garanzia è estesa, ai danni a cose di terzi, compresi i dipendenti, derivanti **da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute.** La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e applicando una franchigia di €. 3.000,00 per sinistro; laddove fosse attiva la garanzia ricorso terzi in polizze incendio a garanzia delle stesse cose dell'assicurato o da lui detenute, la presente garanzia dovrà essere ritenuta prestata a secondo rischio.
24. La garanzia si intende estesa alla **Responsabilità Civili derivante all'Assicurato, per danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.** La presente garanzia deve intendersi prestata, ferma la ritenzione, fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
25. La garanzia si intende estesa ai **danni cagionati dalle cose ed alle cose di terzi in consegna e custodia dell'assicurato.** A parziale deroga dell'articolo 04.04. lettera A la

garanzia deve intendersi estesa anche al furto, alla sottrazione, alla rapina ed all'estorsione delle cose in consegna e custodia dell'assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno minimo €. 3.000,00, massimo risarcimento fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

26. L'assicurazione comprende inoltre i **danni cagionati dopo la consegna a terzi dei prodotti venduti o somministrati, nonché per i danni arrecati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti**. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di €. 5.000,00, massimo risarcimento fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

27. L'assicurazione comprende i danni materiali dovuti a **cedimento o franamento del terreno**. La presente garanzia deve intendersi prestata con:

- uno scoperto del 10% del danno, ferma la ritenzione e con il massimo di € 25.000,00 per sinistro in caso di danni a fabbricati;

In nessun caso la Società pagherà somma superiore ad Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

28. L'assicurazione comprende i danni materiali a **condutture ed a impianti sotterranei**. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% min. €. 1.500,00 ferma la ritenzione, massimo risarcimento fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

29. La garanzia comprende anche i danni cagionati a terzi per morte lesioni personali danneggiamento a cose od animali in conseguenza **dell'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di appartenente alla Polizia Municipale e ove presenti Guardiacaccia o funzionari incaricati di pubblico servizio dalla Contraente**. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione o comunque legittimamente detenute anche all'interno di uffici, caserme e poligoni nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per i casi previste all'articolo 55 C.P. **Gli appartenenti al corpo di polizia Municipale, Guardie forestali/Venatorie e comunque incaricati dall'Ente sono considerati terzi tra di loro come terzi sono i dipendenti e l'Ente medesimo**.

30. La garanzia si intende operante anche per i danni cagionati a terzi **dai mezzi meccanici di sollevamento (muletti)** che si trovassero a circolare e/o operare nelle aree di pertinenza o antistanti ai fabbricati ove viene esercitata l'attività dell'Assicurata, ancorché aperte al pubblico o a queste equiparate.

31. La garanzia si intende operante anche per i casi **da spargimento di acqua**, esclusivamente se dovuto a rottura accidentale di tubature e/o condutture. La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, applicando una franchigia di Euro 3.000,00 per sinistro.

32. La garanzia comprende i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi**, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno min. €. 1.500,00 e massimo risarcimento fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

33. L'assicurazione è operante per i danni **derivanti dalla proprietà e funzionamento di macchine operatrici, mezzi anche speciali e di trasporto e/o sollevamento o manutenzione stradale.**  
Restano tuttavia operante l'esclusioni riconducibili alla Legge 24.12.69 n. 990 e successive modificazioni. In relazione all'uso su aree non aperte al pubblico l'assicurazione comprende i danni alle persone trasportate su detti mezzi.
34. Premesso che il Contraente/assicurato ai fini **dell'assunzione del personale può effettuare prove e/o esami, anche pratici,** la garanzia comprende i danni cagionati a terzi e subiti dalle persone in occasione le suddette prove e/o esami.
35. Attività socialmente utili e di volontariato, relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come - a titolo meramente indicativo e non limitativo - manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa oltre che all'Ente alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti - singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni - aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o - in ogni caso - tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente. E esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.

## **05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI**

### **05.01. Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i dirigenti), nonché parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, stagisti, dipendenti a chiamata, altri prestatori d'opera utilizzati in base alla "Legge Biagi" o altre leggi, norme, regolamenti e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione compreso, il Dlgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e per gli infortuni in itinere;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danno non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni e D.Lgs.38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 197/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitate l'azione di rivalsa. ex art.1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura l'inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti.

L'Assicurazione Responsabilità Civile Operai valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222.



L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Per le imprese artigiane, ove presenti, limitatamente alla rivalsa INAIL, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

#### **05.02. Malattie professionali**

A parziale deroga dell'Art. 06.01 l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, con esclusione di quelle connesse alla lavorazione o manipolazione dell'amianto e prodotti derivanti, del silicio, nonché a contagio da virus HIV.

L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo il 31.12.2009.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 26.01 - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

### **06. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI**

#### **06.01. Buona fede INAIL**

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge a condizione che:

- a) l'irregolarità non derivi da dolo;
- b) l'assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge, con effetto dall'ultima scadenza annua anteriore al momento dell'infortunio.

## **07. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – OPERAI**

### **07.01. Avviso di sinistro**

Il Contraente/Assicurato si impegna a fornire alla Compagnia, con cadenza trimestrale, un elenco aggiornato entro 45 giorni dal termine del periodo di riferimento, riportando tutti i Sinistri indipendentemente dal loro ammontare, indicando l'importo stimato del Danno, la parte già liquidata e la parte ancora a riserva.

### **07.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/dei danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/dei danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

## **08. NORME DIVERSE**

### **08.01. Clausola di Coassicurazione e condelega**

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società \_\_\_\_\_, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

### **08.02. Clausola broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Corsini & Corsini BSI Broker srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e

di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla Ditta stessa.

La gestione delle polizze e dei sinistri è affidata al Broker; per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verrà effettuata dal Contraente alla Corsini & Corsini BSI Broker srl, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiata presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta agli Assicuratori dal suddetto Broker sarà considerata come eseguita dalla Contraente.

Il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

**Alla Corsini & Corsini BSI Broker srl. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 10% di ogni premio imponibile**

#### **08.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

#### **08.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti**

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L. 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente 7074452678. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogettio (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **09. SINISTRI**

### **09.01. Sinistri rientranti nella ritenzione**

Per i Danni il cui ammontare rientra interamente nella Ritenzione, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali Sinistri resteranno a totale carico del Contraente/Assicurato e la Compagnia non potrà in alcun modo essere chiamata in causa. Resteranno ugualmente a carico del Contraente/Assicurato tutte le spese in relazione a tali Danni. Il Contraente/Assicurato si impegna a fare tutto quanto gli è possibile al fine di evitare che il Danno superi l'importo della Ritenzione, sempreché ne sussistano i presupposti.

La Compagnia ha il diritto di effettuare, previo avviso al Contraente/Assicurato di almeno 10 giorni prima della data prevista, un'analisi delle procedure di gestione dei sinistri del Contraente/Assicurato. Tale analisi potrà anche essere svolta presso la sede del Contraente/Assicurato, il quale si obbliga a cooperare con la Compagnia e a mettere a disposizione della Compagnia tutte le informazioni e tutti i documenti che la Compagnia potrà ragionevolmente richiedere ai fini dell'analisi.

Rimane comunque inteso che i Sinistri il cui ammontare non supera la Ritenzione non sono assicurati dalla polizza

### **09.02. Intervento della Compagnia su sinistri gravi**

entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia di tutti i Sinistri che abbiano comportato uno o più casi di morte o lesioni corporali con un'invalidità permanente del 50% o più, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la responsabilità, l'ammontare del Danno e le condizioni di copertura. Si precisa che per i soli casi di invalidità permanente, il termine di 30 giorni sopra indicato decorre dal momento in cui il Contraente/Assicurato viene a conoscenza della prima stima del livello di invalidità permanente.

Il Contraente informerà tempestivamente la Compagnia qualora in base alla documentazione medico-legale l'ammontare complessivo stimato del Sinistro (importi riservati ed eventualmente già pagati dal Contraente/Assicurato) potrebbe ragionevolmente raggiungere o superare un importo pari al 75% della Ritenzione. In caso di disaccordo sull'ammontare del Sinistro tra il Contraente e la Compagnia, prevale la valutazione di quest'ultima.

In questi casi, il Contraente/Assicurato non effettuerà liquidazioni parziali del Sinistro né procederà in giudizio senza aver preventivamente consultato la Compagnia o un suo rappresentante, il cui parere sarà vincolante per il Contraente/Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di consultare la Compagnia o di seguire le sue istruzioni comporterà la perdita totale del diritto all'indennizzo nel caso in cui l'importo finale del sinistro superi la ritenzione

Le spese legali relative ai Sinistri il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari al 75% della Ritenzione sostenute dal Contraente/Assicurato a partire dalla data in cui il Contraente ha informato la Compagnia che il sinistro raggiunga o superi la Ritenzione, saranno a carico della Compagnia.

Il Contraente/Assicurato si impegna altresì a tenere aggiornata la Compagnia degli sviluppi in merito ai Sinistri e alle circostanze sopra descritti. Tali aggiornamenti dovranno essere forniti tempestivamente in forma scritta

La presente clausola valga anche in assenza di danni a persone ma in caso di danni a cose di rilevante entità o comunque di valore palesemente in eccesso alla ritenzione.

### **09.03. Sinistri in eccesso alla ritenzione**

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale per ogni sinistro come indicato nella scheda di copertura, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

Le parti prendono atto che la gestione dei sinistri in franchigia resta a carico dell'Ente e pertanto l'Ente provvederà alla denuncia agli Assicuratori esclusivamente dei sinistri di importo superiore alla franchigia o che si presumono tali.

Le richieste di risarcimento pari o inferiore all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato, e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori, subappaltatori, a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri), e provvederà alla liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili al Contraente stesso;

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare l'importo della franchigia predetto per sinistro. In tal caso le spese di difesa restano a carico della Società.

Qualora il danno fosse valutato, per ogni sinistro, maggiore della franchigia frontale indicata nella scheda di copertura, o il danneggiato avesse comunque avanzato richiedi superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro alla Compagnia corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Analogamente opererà il Contraente in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordato che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati, possono denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

L'Assicurato si impegna a fornire, con cadenza bimestrale, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità:

- Data di accadimento del sinistro;
- Data di notifica alla Contraente;
- Importo richiesto per i sinistri aperti;
- Importo liquidato per i sinistri definiti;

La società potrà richiedere di avere accesso alla documentazione relativa ai predetti sinistri, in tutto o in parte, sia in maniera diretta, sia per il tramite di propri fiduciari, l'Assicurato si impegna a fornire la documentazione richiesta o, in alternativa, a consentirne la visione presso i propri uffici entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Ogni 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R.R. l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- Numero di sinistro;
- Data di denuncia del sinistro;
- Data di liquidazione del sinistro;
- Importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato;
- Importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni.

**10. Somme assicurate ritenzione e premi netti annui**

	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</b>	<b>MASSIMALI</b>	<b>RITENZIONE</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>TASSI ‰</b>	<b>PREMIO ANNUALE</b>
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 3.000.000,00	€ 3.000,00			
a)	per persona	€ 3.000.000,00	€ 3.000,00	€ 800.000,00		
b)	per cose o animali	€ 3.000.000,00				
	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI</b>					
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 3.000.000,00				
a)	per persona	€ 3.000.000,00		€ 800.000,00		

**Premio Annuale €**

Fatto in Quattro originali a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ .

**IL CONTRAENTE****LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI**

# OFFERTA TECNICA

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

# OFFERTA ECONOMICA

	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</b>	<b>MASSIMALI</b>	<b>RETRIBUZIONI</b>	<b>TASSI %</b>	<b>PREMIO ANNUALE</b>
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ . 800.000,00</b>		
a)	per persona	<b>€ 3.000.000,00</b>			
b)	per cose o animali	<b>€ 3.000.000,00</b>			
	<b>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI</b>				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o cha abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ . 800.000,00</b>		
a)	per persona	<b>€ 3.000.000,00</b>			

Premio annuale € \_\_\_\_\_

Per complessivi:

Premio totale Euro \_\_\_\_\_ di cui imposte \_\_\_\_\_

Riparto di coassicurazione:

- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_%
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_%
- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_%

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....